

STATUTO
Associazione *Una Balena nel Bosco*

Articolo uno - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile una libera associazione, denominata "Una Balena nel Bosco" e d'ora in poi chiamata per brevità Associazione.

1.2 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Avigliana (TO) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

Articolo due - Finalità e attività

2.1 L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

2.2 L'Associazione ha per finalità lo svolgimento di attività culturali e sociali a vantaggio degli associati e di terzi nel pieno rispetto della dignità e libertà dei beneficiari. Le finalità che si propone sono in particolare:

- promuovere una cultura dell'infanzia che sostenga la libera espressione degli individui e che riconosca il diritto dei bambini a vivere ed imparare in base ai propri ritmi, ai propri desideri e alla propria motivazione intrinseca;
- favorire la creazione ed il rafforzamento di una comunità educante che coinvolga non solo le famiglie, gli educatori e gli associati tutti, ma si estenda alla collettività tramite un'alleanza con le altre realtà educative del territorio, le organizzazioni del Terzo settore, le istituzioni e la società civile. Una comunità che cresce insieme ai bambini e che mentre educa si fa educare a sua volta da loro;
- promuovere una diversa filosofia di vita basata su basi biocentriche, che favorisca una coscienza ecologica e stili di vita più sostenibili;
- favorire una visione pedagogica in grado di sostenere lo sviluppo integrale della persona;
- sostenere uno stile di genitorialità più consapevole e basato sull'amore incondizionato, che si impegni per costruire relazioni fondate sulla fiducia, l'empatia, la razionalità e la collaborazione;
- diffondere la conoscenza riguardo i benefici che i bambini e gli adulti traggono nell'approcciarsi all'ambiente selvatico non strutturato in maniera diretta, libera e prolungata nel tempo;
- promuovere la diffusione della pedagogia del bosco e, più in generale, delle correnti di pensiero che riconcettualizzano il rapporto tra uomo e natura, rivendicando la necessità di approcciarsi a quest'ultima in maniera meno utilitaristica;
- incoraggiare l'incontro intergenerazionale come elemento che può favorire lo scambio di saperi, conoscenze e visioni del mondo tra gruppi che raramente si trovano a dialogare;
- supportare la diffusione e la ricerca pedagogica teorica ed empirica, in particolar modo quella legata alle correnti dell'educazione all'aria aperta e dell'educazione libertaria.

2.3 Affinché possano essere raggiunte le finalità sopra descritte l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende organizzare le seguenti attività:

- dare vita a progetti di educazione all'aria aperta sul modello dell'Asilo nel Bosco, che diano la possibilità ai bambini di sperimentare percorsi di apprendimento immersi in natura durante tutto l'anno;
- organizzare incontri collettivi di riflessione e di confronto tra pari, nonché momenti di formazione per sostenere i percorsi di crescita personale degli adulti, con particolare riferimento ai genitori o alle persone che a vario titolo si dedicano al mondo dell'infanzia;
- pianificare attività educative e ricreative come gite, feste e laboratori. Queste potranno essere dedicate alle famiglie nel loro complesso, per favorire l'incontro intergenerazionale, o essere rivolte a specifiche fasce di età (bambini in età prescolare, bambini, adolescenti, adulti, anziani);
- facilitare momenti di incontro tra le famiglie e i servizi e i professionisti che possono supportarle nel loro percorso di crescita;
- proporre occasioni di confronto legate a tappe specifiche della vita familiare, creando gruppi che possano rispondere a diverse esigenze a seconda della fascia di età (neo-genitori, bambini, adolescenti...);
- promuovere la costruzione di una rete di famiglie che si sostenga con azioni di mutuo aiuto tramite la disponibilità di volontari;
- sostenere progetti di solidarietà all'interno delle famiglie (scambio di materiali per la prima infanzia, giocattoli, vestiario, libri, etc.);
- svolgere attività editoriale (pubblicazione di materiale editoriale, atti di convegni e seminari, gestione del sito internet e pubblicazione degli studi e delle ricerche).

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale in sintonia con gli scopi statutari. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà:

- instaurare rapporti di collaborazione, in qualsiasi forma, con Università statali e private, italiane ed estere, altri Enti, Associazioni, Organismi o Istituzioni, pubblici e privati, italiani ed esteri;
- organizzare, eventualmente in collaborazione con altri soggetti, sovvenzionare o prendere parte a convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde, conferenze e qualsiasi altra attività scientifica, nazionale ed internazionale;
- pubblicare, divulgare o comunque diffondere – in tutto o in parte – i risultati delle proprie attività di ricerca, nonché ogni altra opera o le notizie utili al conseguimento delle finalità statutarie;
- coordinare, in qualsiasi forma, le proprie attività con quelle di altri soggetti, pubblici e privati, italiani ed esteri, che perseguano finalità affini a quelle previste dal presente Statuto;
- ottenere incarichi per svolgere attività di intrattenimento, studio e ricerca nell'ambito delle proprie finalità associative;
- organizzare missioni di studio e ricerca in Italia e in Paesi esteri, nonché partecipare ad analoghe iniziative con soggetti terzi, nazionali od internazionali.

2.4 L'Associazione potrà altresì stipulare contratti e convenzioni, richiedere finanziamenti e contributi a Stato, Enti, Istituti Finanziari o altre Istituzioni, Organizzazioni e Soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; potrà ricevere lasciti, donazioni, contributi ed altre liberalità da chiunque, anche sotto forma di sponsorizzazione o patrocinio.

2.5 L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività, di carattere non commerciale, utile al perseguimento delle proprie finalità associative. Essa non potrà svolgere attività di carattere commerciale, se non in misura marginale e, comunque, strumentale al conseguimento dei fini statutari, fermo restando che si intenderà in ogni caso strumentale a tali fini la realizzazione di iniziative formative e divulgative connesse con le finalità associative principali.

Articolo tre - Criteri di ammissione degli Associati

3.1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi, accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Un eventuale diniego da parte di quest'ultimo deve essere sempre motivato. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

3.3 Si considerano associati le seguenti categorie:

- fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di soci fondatori. Versano la quota di iscrizione ordinaria, annualmente stabilita dall'Assemblea;
- ordinari: coloro che versano la quota ordinaria annuale;
- sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o di specifici settori di intervento o interesse dell'Associazione

3.4 In caso di richiesta di adesione all'Associazione presentata da persone che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, queste dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

3.5 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3.6 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

3.7 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo quattro - Diritti e doveri degli Associati

4.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee sociali, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'attività di volontariato, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale;
- partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative organizzate dall'Associazione, nonché a frequentare i locali della stessa;

4.2 Gli Associati hanno il dovere di:

- versare nei termini la quota associativa annuale e rispettare il presente statuto e le decisioni prese dagli organi associativi;

- trattenersi dall'adottare comportamenti che possano essere in contrapposizione con le finalità dell'Associazione;
- impegnarsi nello svolgimento delle attività concordate anticipatamente o deliberate dagli organi associativi.

Articolo cinque - Perdita della qualifica di Associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

5.2 In qualsiasi momento l'associato ha il diritto di dare dimissione volontaria dall'associazione senza oneri. Ciò deve avvenire mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da parte dell'associato. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni dell'associato diverranno effettive nel momento in cui il Consiglio Direttivo ne riceverà comunicazione. Tuttavia perdureranno in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la radiazione per gravi fatti a carico dell'associato entro e fuori dell'Associazione, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per condotte che costituiscono un ostacolo al buon andamento del sodalizio e agli scopi dell'Associazione.

5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo sei - Organi sociali

6.1 Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Articolo sette - L'Assemblea degli Associati

7.1 L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa. È composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

7.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo otto - Compiti dell'Assemblea

8.1 L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo nove - Validità delle Assemblee

9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda, da tenersi anche nello stesso giorno, e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

9.2 Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentanti per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

9.4 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente;

9.5 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo dieci - Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

10.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

10.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

10.5 Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

Articolo undici - Il Presidente

11.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

11.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

11.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni ed Enti Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

11.4 È Autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

11.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo dodici - Il Patrimonio Sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

12.4 L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo tredici - Il Rendiconto economico-finanziario

13.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

13.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene invece le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

13.3 Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Articolo quattordici - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

14.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo quindici- Disposizioni finali

15.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.